

SENTENZA EMANATA AI
SENSI
DELL'ART. 544 C.P.P.
COMM. 1°, 2°, 3°
DEPOSITATA IN
CANCELLERIA
IL

10-04-2008



PERVENUTO IL

13 GIU 2008

Il Funzionario della Cancelleria

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA

SEZIONE PENALE

Così composto:

dott. Cinzia Parasporo PRESIDENTE
dott. Paola Di Nicola GIUDICE
dott. Valeria Chirico GIUDICE EST

all'udienza dibattimentale del 18.1.08
ha pronunciato e pubblicato la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

IANNOTTA LUCIANO nato a Terracina il
18/8/1971, elettivamente domiciliato in Sonnino,
c.da Madonnelle, 12

LIBERO CONTUMACE

Assistito e difeso dagli Avv.ti R. Archidiacono e S.
Siciliano, di fiducia, presenti

Sentenza N.454
In data 22/2/2008
N° Reg. Gen. 926/07
Reg. mod.21 N.R. 5081/04

Depositata in Cancelleria

10-04-2008

Il Cancelliere

Il Cancelliere C.I.
Dott. *Alfano*

Impugnazione:

appello/ricorso il _____

La sentenza è divenuta

Irrevocabile il 28-07-2008

Esecuzione provv. N° _____

Inviato estratto alla Procura
per esecuzione _____

N° _____ R.G. Es.

N° _____ Camp. Pen.

N° _____ Camp. Civile

Fatt__ sched__ casellario

Alfano

IMPUTATO

Art 110 cp - 216 comma 1 rd 267/1942 perchè, in concorso con Cecconi Antonella (per la quale si è proceduto separatamente) quale amministratrice legale e lo Iannotta quale amministratore di fatto della ANDREA COSTRUZIONI srl, dichiarata fallita in data 19/2/2004, al fine di procurarsi ingiusto profitto e arrecare pregiudizio ai creditori, sottraeva tutte le scritture contabili, impedendo la ricostruzione del patrimonio e il movimento degli affari.

Latina, 19/2/2004

Con l'intervento del Pubblico Ministero Dott. M. Giancristofaro

CONCLUSIONI

IL P.M. chiede, applicate le circostanze attenuanti generiche, la condanna dell'imputato alla pena di anni 2 di reclusione.

I difensori dell'imputato chiedono l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso.

IN FATTO E IN DIRITTO



Con decreto del 7.3.2007, il G.U.P. in sede disponeva la citazione, innanzi a questo Tribunale, di Iannotta Luciano, per rispondere del delitto di cui in epigrafe.

Nel corso del dibattimento veniva espletato l'esame del curatore fallimentare Panarelli Maria, di cui veniva acquisita la relazione ex art 33 LF; quindi acquisiti, il verbale di consegna della documentazione a firma Grilli Maria Angela, la visura camerale relativa alla società "Andrea Costruzioni" Srl nonché i verbali prodotti dal Pm, concernenti la verifica fiscale compiuta dalla Guardia di Finanza di Latina nei confronti dell' "Andrea Costruzioni" Srl, ai soli fini della documentazione delle operazioni compiute e degli atti acquisiti, le parti concludevano come da verbale e veniva emessa sentenza mediante lettura del dispositivo.

Tanto premesso, ritiene il Tribunale che dall'espletata istruttoria non siano emersi elementi idonei a comprovare la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli.

In sede di esame, il Curatore del fallimento dell' "Andrea Costruzioni" Srl, formalmente amministrata da Cecconi Antonella, ha infatti dichiarato di non aver effettuato alcun accertamento diretto in ordine alla attività di amministrazione di fatto ascritta in imputazione a Iannotta Luciano bensì di averla appresa esclusivamente dai verbali della verifica effettuata dalla Guardia di Finanza nei confronti della società poco prima del fallimento e di non aver rinvenuto atti riconducibili direttamente o indirettamente al suddetto Iannotta.



Posto che non sono evidentemente utilizzabili, ai fini dell'affermazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato, le dichiarazioni rese dallo stesso alla Guardia di Finanza di Latina, alla luce di quanto dichiarato dal Curatore non v'è alcun oggettivo riscontro dell'effettivo svolgimento da parte di Iannotta Luciano di una concreta attività gestoria della società fallita.

Proprio per tale motivo il Tribunale ha ritenuto ultronea l'ammissione, ex art 507 cpp, dell'esame testimoniale sia di Grillo Maria - che nulla avrebbe potuto sapere in ordine all'attività gestoria svolta dall'imputato, in quanto subentrata nella carica di amministratore solo successivamente ed in quanto, secondo quanto riportato dal Curatore nella relazione ex art 33 LF sulla scorta dei verbali della Guardia di Finanza, mera prestanome del nipote, Spinellis Roberto -, sia di Cecconi Antonella (amministratrice di diritto, già giudicata separatamente per lo stesso fatto), che si è limitata genericamente a riferire alla Guardia di Finanza che l'imputato si sarebbe di fatto sempre occupato "della parte contabile e della gestione della società", attività su cui però né gli operanti né il Curatore risultano aver effettuato accertamenti diretti, onde reperire elementi di ulteriore ed oggettivo riscontro della stessa (indispensabili nel caso di chiamata in reità).

Si impone pertanto l'assoluzione di Iannotta Luciano dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 cpp

Assolve Iannotta Luciano dall'imputazione ascrittagli per non aver commesso

il fatto


Motivi 60 giorni

Latina, 22/2/2008

IL GIUDICE EST.




IL PRESIDENTE



SENTENZA CONTUMACIALE

NOTIFICATA IN DATA. 26-05-2008 per computo giacenza-

IL CANCELLIERE C1
Dott.ssa  RINGGIERO

TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA

CAMERA PENALE

La sentenza è definitiva e impugnabile

il 28-07-2008



Latina il 09-06-2008

IL CANCELLIERE C1

IL CANCELLIERE C1

Dott.ssa  RINGGIERO

